



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei lattonzoli maschi eseguita dal detentore degli animali

La carne dei verri che hanno raggiunto la maturità sessuale presenta talvolta un odore sgradevole causato dalla produzione di ormoni sessuali e da altre sostanze odoranti. Per tale motivo i lattonzoli maschi vengono abitualmente castrati chirurgicamente.

Obbligo di anestesia

La castrazione chirurgica è un intervento doloroso che può essere eseguito soltanto previa anestesia (cfr. art. 16 LPAn). L'intervento deve essere effettuato con la maggior cura possibile (cfr. art. 4 cpv. 2 LPAn), motivo per cui i funicoli spermatici devono essere schiacciati e tagliati con una pinza per castrazione evitando di tirarli. Occorre prestare particolare attenzione ai seguenti punti: evitare di suscitare negli animali reazioni di stress e paura, che acuiscono la loro percezione del dolore; anestetizzare in modo professionale gli animali, così da ridurre al massimo il dolore durante e immediatamente dopo l'intervento - l'analgescico deve essere assolutamente somministrato per tempo prima del gas narcotico; eseguire l'intervento in modo accurato e nel rispetto dei principi d'igiene, per ridurre le lesioni tissutali e con esse i dolori e i danni causati dalle infiammazioni.

Castrare esclusivamente gli animali giovani del proprio effettivo

I detentori di animali possono effettuare autonomamente la castrazione, indolore, soltanto nelle prime due settimane di età dei loro suinetti e a condizione di aver conseguito un attestato di competenza dopo la frequentazione di uno dei corsi riconosciuti dall'Ufficio federale dell'agricoltura e dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (cfr. art. 32 OPAn). Il vantaggio della castrazione precoce è che la ferita formatasi si cicatrizza più rapidamente grazie alla protezione degli anticorpi materni presenti nel colostro.

Attestato di competenza in due tappe

Corso teorico riconosciuto (1^a tappa)

L'attestato di competenza concernente la castrazione dei lattonzoli maschi eseguita con riguardo e in modo professionale viene conseguito in due tappe e inizia con un corso teorico riconosciuto. Il Servizio sanitario per l'allevamento porcino (SSP) offre corsi per l'ottenimento dell'attestato di competenza che trattano i diversi aspetti dell'intervento, fornendo le conoscenze necessarie in relazione agli ambiti seguenti: basi legali, anatomia, stress e percezione del dolore negli animali, chirurgia e anestesia mediante l'impiego del gas isoflurano in combinazione con un antidolorifico autorizzato nonché utilizzo e manutenzione dell'apparecchio da anestesia.

Esercizi pratici sotto vigilanza (2ª tappa)

Dopo aver ricevuto l'attestato di frequenza, il fornitore dell'apparecchio istruisce individualmente i detentori di animali sull'uso pratico dell'apparecchio da anestesia; essi si esercitano (preferibilmente in contemporanea) nella propria azienda seguendo le istruzioni del veterinario dell'effettivo, allo scopo di apprendere la corretta somministrazione dei medicinali e la preparazione dei lattonzoli all'intervento, la modalità di utilizzo dell'apparecchio, nonché di conoscere gli aspetti da tenere in considerazione nel corso degli interventi di castrazione e le modalità di sorveglianza e cura degli animali dopo l'intervento (cfr. art. 42-44 ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali).

Notifica all'Ufficio del veterinario cantonale competente (ottenimento dell'attestato di competenza)

Quando il detentore degli animali è in grado di eseguire autonomamente l'intervento in modo corretto, il veterinario dell'effettivo ne comunica il nominativo all'Ufficio del veterinario cantonale per la verifica delle competenze pratiche. L'attestato di competenza può quindi essere conseguito (cfr. art. 32 cpv. 2 OPAn).

Corsi d'istruzione facoltativi per i veterinari degli effettivi

Anche la Schweizerische Vereinigung für Schweinemedizin SVSM (Associazione svizzera di medicina veterinaria applicata ai suini) offre insieme al SSP corsi d'introduzione ai veterinari degli effettivi per istruire in modo ottimale i detentori di animali durante la formazione pratica.

Condizioni di dispensazione per i medicinali ad uso veterinario

Convenzione Mvet

Gli antidolorifici e il gas isoflurano utilizzati per l'anestesia rientrano nella categoria dei medicinali veterinari (Mvet) e possono essere dispensati al detentore di animali soltanto se è stata dapprima stipulata una convenzione Mvet, la quale regola la frequenza delle visite in azienda da parte del veterinario dell'effettivo e il corretto utilizzo dei medicinali veterinari (cfr. art. 42 LATer; art. 10 cpv. 1-2 OMvet).

Attestato di competenza per la castrazione precoce dei lattonzoli maschi

La condizione per la dispensazione di Mvet utilizzati a scopo anestetico durante e dopo la castrazione chirurgica è l'attestato di competenza ai sensi dell'articolo 32 capoverso 2 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (cfr. art. 8 cpv. 2 OMvet).

I medicinali a uso veterinario devono essere autorizzati per la castrazione dei lattonzoli

I veterinari degli effettivi possono dispensare solo i Mvet autorizzati per l'anestesia eseguita dai detentori di animali (cfr. 9 cpv. 1 LATer). L'unico metodo d'anestesia riconosciuto in base a numerosi studi pratici e che può essere eseguito dai detentori di animali è la narcosi con il gas isoflurano insieme a un antidolorifico contro i dolori intra- e postoperatori (attestato di competenza del SSP). I veterinari degli effettivi possono dispensare i medicinali soltanto se sono sicuri che il detentore degli animali sappia, grazie all'esercizio pratico, utilizzare correttamente i Mvet e l'apparecchio (ciò corrisponde al momento della notifica all'Ufficio del veterinario).

Limitazioni quantitative e obbligo di tenere un registro

I medicinali a uso veterinario possono essere dispensati per coprire un fabbisogno di al massimo tre mesi (cfr. art. 11 cpv. 2 lett. c OMvet). Per la dispensazione, l'utilizzo e le scorte dei medicinali si deve tenere un registro (art. 43 LATer; cfr. art. 26 lett. a-b; art. 28 OMvet).

Di quali metodi alternativi dispongono i detentori degli animali?

I detentori degli animali intenzionati a rinunciare alla castrazione chirurgica che prevede l'anestesia mediante l'impiego di isoflurano e la somministrazione di antidolorifici dispongono delle seguenti tre alternative: l'anestesia è eseguita dal veterinario; si rinuncia all'intervento combattendo l'odore di verro procedendo prima della macellazione (ingrasso dei verri giovani) oppure vaccinando gli animali. La vaccinazione contro l'odore di verro consente di neutralizzare i neurotrasmettitori che regolano lo sviluppo sessuale. Il vaccino deve essere iniettato sottocute due volte in un periodo di tempo predefinito. A tale scopo non si necessita né di anestesia né di un attestato di competenza.

Dispensazione di Improvac®

Improvac®, il vaccino autorizzato contro l'odore di verro, è un medicamento veterinario e può essere dispensato a condizione di ottemperare al dovere di diligenza. Quest'ultimo è soddisfatto se si è stipulata la convenzione Mvet e se i veterinari degli effettivi hanno dapprima impartito istruzioni ai detentori degli animali sulla corretta somministrazione del vaccino.

Legislazione: legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali; legge sugli agenti terapeutici (LATer) e ordinanza sui medicinali per uso veterinario (OMvet) Titolo del documento

Art. 4 LPAn Principi

² Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d'ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente.

Art. 16 LPAn Interventi su animali

Gli interventi dolorosi possono essere eseguiti soltanto sotto anestesia totale o locale e da persone esperte. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni. Determina altresì quali persone sono considerate esperte. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti gli esperimenti sugli animali.

Art. 32 OPAn Decornazione e castrazione da parte dei detentori di animali

¹ I detentori di animali possono effettuare la decornazione e la castrazione rispettivamente solo nelle prime tre e nelle prime due settimane di vita degli animali maschi ed esclusivamente nel proprio effettivo.

² I detentori di animali devono possedere un attestato di competenza riconosciuto dall'Ufficio federale dell'agricoltura e dall'USAV e possono effettuare gli interventi solo sotto la guida e la supervisione del veterinario dell'effettivo. Se essi sono in grado di eseguire autonomamente questi interventi in anestesia, il veterinario dell'effettivo comunica all'autorità cantonale competente il loro nominativo per la verifica delle competenze pratiche. Dal momento di questa comunicazione, i detentori di animali possono eseguire autonomamente tali interventi.

Art. 42 OFPAN Obiettivo di apprendimento

L'obiettivo della formazione di cui all'articolo 32 OPAn è di insegnare al detentore di animali a castrare o a decornare gli animali giovani in un modo che rispetti l'animale e a regola d'arte.

Art. 43 OFPAn Forma e durata della formazione

La formazione si svolge sotto forma di un corso di teoria della durata di almeno 3 ore, seguito da un'esercitazione pratica nella propria azienda sotto la vigilanza di un veterinario.

Art. 44 OFPAn Contenuto della formazione

¹ La formazione comprende nozioni fondamentali delle basi legali e di anatomia nonché conoscenze approfondite negli ambiti inerenti alla sofferenza, al dolore, all'anestesia e alla chirurgia.

² L'esercitazione pratica nella propria azienda deve prevedere diversi esercizi concernenti la preparazione dell'animale all'intervento, il corretto dosaggio e la somministrazione di medicinali veterinari nonché l'esecuzione corretta dell'intervento e la sorveglianza dell'animale.

Art. 4 LATer Definizioni

¹ Ai sensi della presente legge si intende per: a. *medicamenti*: i prodotti di origine chimica o biologica destinati ad avere un'azione medica sull'organismo umano o animale o dichiarati tali, utilizzati segnatamente ai fini della diagnosi, della prevenzione o del trattamento di malattie, ferite e handicap; sono medicinali anche il sangue e i suoi derivati;

Art. 9 LATer Omologazione

¹ I medicinali pronti per l'uso e i medicinali a uso veterinario destinati alla fabbricazione di foraggi medicinali (premiscele per foraggi medicinali) possono essere immessi in commercio soltanto se sono omologati dall'Istituto. Sono fatti salvi gli accordi internazionali relativi al riconoscimento delle omologazioni.

Art. 42 LATer Prescrizione e dispensazione

¹ Un medicamento per uso veterinario può essere prescritto o dispensato soltanto se la persona che lo prescrive conosce l'animale o l'effettivo.

² Se il medicamento è destinato a animali da reddito, la persona che lo prescrive deve conoscere anche il loro stato di salute.

Art. 43 LATer Obbligo di tenere un registro

Chi importa, esporta, smercia, dispensa o somministra o fa somministrare¹ a animali medicinali per uso veterinario deve tenere un registro sulle loro entrate e uscite e conservare le pezze giustificative.

Art. 8 OMVet Restrizioni nella dispensazione

² I medicinali veterinari utilizzati a scopo anestetico per la decornazione o la castrazione possono essere dispensati solo ai detentori di animali titolari di un attestato di competenza di cui all'articolo 32 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 aprile 2008¹ sulla protezione degli animali.

Art. 10 OMVet Esame dello stato di salute, convenzione Mvet

¹ Prima di prescrivere o dispensare un medicamento veterinario per il quale è prescritta la tenuta di un registro (art. 26), i veterinari devono esaminare personalmente lo stato di salute dell'animale da reddito o del gruppo di animali da reddito da trattare (visita dell'effettivo).

